



Con il nuovo **Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)**, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito una nuova regolamentazione del meccanismo che consente di immettere in rete energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per prelevarla in un momento successivo.

L'attuale regime di scambio prevede una regolazione basata direttamente sulla compensazione fisica tra l'energia immessa e prelevata dalla rete. Diversamente, nella nuova impostazione, il servizio di scambio su posto sarà regolato dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell'energia scambiata con la rete.

A partire dal 1° gennaio 2009 la nuova disciplina di scambio sul posto si applicherà a tutti i soggetti richiedenti che hanno disponibilità o titolarità di impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW e di impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW.

Finalizzato ad una gestione dei flussi di energia in linea con le logiche di mercato, il testo introduce alcune importanti novità. Principalmente:

- il GSE è indicato come il soggetto attuatore della disciplina e unico erogatore del servizio nei confronti dell'utente dello scambio;
- il servizio di scambio sul posto è regolato su base economica;
- il saldo riportabile all'anno successivo non è più soggetto a una data di scadenza (attualmente va perso se non utilizzato entro tre anni);
- il servizio di scambio sul posto viene esteso anche agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Contributo sul prezzo pagato per il prelievo di energia elettrica

Il contributo a favore dell'utente dello scambio previsto dal TISP è riconosciuto come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, determinato su base annuale solare, vanno considerati:

- la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l'ammontare minimo tra energia immessa e prelevata nel periodo di riferimento);
- il controvalore in euro dell'energia elettrica immessa in rete;
- il valore in euro dell'onere di prelievo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia prelevata dalla rete, suddiviso in "onere energia" e "onere servizi".

In particolare il contributo erogato dal GSE all'utente dello scambio prevede:

- il ristoro dell'onere servizi limitatamente all'energia scambiata con la rete;
- il riconoscimento del valore minimo tra l'onere energia e il controvalore in euro dell'energia elettrica immessa in rete.

Nel caso in cui il controvalore dell'energia immessa in rete risultasse superiore all'onere energia sostenuto dall'utente dello scambio, il saldo viene registrato a credito dell'utente che potrà utilizzarlo per compensare l'onere energia degli anni successivi.

Solo i produttori da impianti di cogenerazione ad alto rendimento possono, in alternativa, chiedere alla fine di ogni anno la liquidazione del saldo associato alla eccedenza di energia elettrica immessa in rete.

Le indicazioni contenute nel TISP prevedono che il GSE proponga alla AEEG i criteri per la regolazione periodica in acconto del contributo in conto scambio, da conguagliare annualmente sulla base delle informazioni fornite dai gestori di rete e dalle imprese di vendita, rispettivamente per le quantità di energia elettrica immessa e prelevata dalla rete e per l'onere di prelievo.

Scambio sul posto e mercato elettrico

Gli impianti che accedono al regime di scambio sul posto saranno registrati sul contratto di dispacciamento del GSE. Pertanto l'energia immessa in rete da tali impianti sarà collocata sul mercato dal GSE applicando le disposizioni previste dalla deliberazione n. 111/06.

Cosa fare?

I produttori che intendono aderire al nuovo regime di scambio sul posto devono presentare entro e non oltre il 31 marzo 2009, fermo restando che i benefici economici derivanti

dall'erogazione del servizio decorreranno a partire dal 1° gennaio 2009, istanza al GSE e, per conoscenza, all'impresa di vendita con la quale regolano contrattualmente i prelievi di energia elettrica.

Sia per presentare l'istanza che per le successive fasi di gestione tecnica, economica e amministrativa dello scambio sul posto deve essere utilizzato il portale informatico predisposto dal GSE e disponibile a tutti gli operatori coinvolti nel processo di attuazione del nuovo meccanismo, ovvero utenti dello scambio, gestori di rete e imprese di vendita.